

Nel caso di giudizio celebrato in assenza, si indichi, in primo luogo, l'eventuale invalidità discendente dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore.

Conseguenzialmente, qualora la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, si scelga il rimedio giuridico che possa essere attuato dal condannato nella fase della esecuzione della pena della reclusione irrogata, esponendo le ragioni di diritto a favore dell'opzione tra la richiesta *ex art. 670 c.p.p.* oppure, *ex art. 629-bis c.-p.p.*

(Sul problema, vd. Sez. Un. pen., 26 novembre 2020, n. 15.498, Pres. Cassano, Rel. Boni, Ric. Lovric)